

*UNIONE COLLI DIVINI*  
*Provincia di Asti*

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA**

## CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della **Centrale di Committenza (CUC)** secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 34, e dall'art. 33, commi 1 e 3-*bis*, del D.Lgs. 12. aprile 2006, n.163 e s.m.i. (in attuazione di quanto previsto dall'art. 29 della Direttiva n. 2004/17/CE e dall'art. 11 della Direttiva n. 2004/18/CE), secondo la forma della gestione associata del servizio di Centrale di Committenza nell'ambito dell'Unione

2. In particolare:

a) l'art. 3, comma 34, del D.Lgs. n. 163/2006, dispone che:

“La «**centrale di committenza**» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,
- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.”;

b) l'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, dispone che: “Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a **centrali di committenza**, anche **associandosi** o consorziandosi”;

c) l'art. 33, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif. [nel testo, da ultimo, sostituito dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”) convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89 (detto art. 9 reca “Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento”)] dispone che “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito **accordo consortile** tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.”.

3. In attuazione delle disposizioni sopra richiamate e in ragione del fatto che i comuni appartenenti all'Unione Colli Divini sono costituiti in Unione e, pertanto, hanno l'obbligo di istituire la CUC all'interno dell'Unione stessa.

### Art. 2 – Funzioni, attività e servizi.

1. La Centrale di Committenza (CUC) cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:

- a. collaborazione con l'ente appartenente all'Unione (di seguito comune) ai fini di una corretta individuazione dei contenuti dello schema dell'aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura in relazione alle esigenze degli enti interessati;
- b. definizione con il comune delle procedura di gara per la scelta del contraente;
- c. collaborazione con il comune per la stesura dei capitolati di cui all'art. 5, comma 7, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- d. collaborazione per la stesura del bando di gara e/o del capitolato speciale;
- e. definizione, in sintonia con il comune, sia del criterio di aggiudicazione sia di eventuali e ulteriori atti aggiuntivi;
- f. definizione, impiegando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri di valutazione delle offerte con relative specificazioni;

- g. redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- h. nomina della commissione di gara e della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- i. collaborazione alla gestione degli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
- j. collaborazione alla stesura dello schema di contratto;
- k. cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui all'art. 1, comma 2, D.P.C.M. 30 giugno 2011, recante *"Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- l. trasmissione al comune, come disposto dall'art. 6, comma 2, lettera a), dello stesso D.P.C.M. 30 giugno 2011, degli elementi informativi oggetto di comunicazione o informazione antimafia ai sensi del LIBRO II - Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia - del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"* (in particolare, ai sensi degli articoli da 82 a 95), in relazione alle imprese partecipanti alle gare;

## CAPO II – FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA

### Art. 3 – Regole di organizzazione e funzionamento.

1. La Centrale di Committenza è operativa presso l'Unione Colli Divini con sede in.....  
....., Via ....., n. ...., che dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro di protocollo e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.

2. I comuni inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando: delibera di approvazione del progetto, documenti tecnico-progettuali, capitolato speciale d'appalto, Piano Sicurezza e Coordinamento o Documento Unico Valutazione Rischi e Interferenze con indicazione dei costi di sicurezza. La graduatoria di priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza.

3. La Centrale di Committenza si impegna, entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), c) e d) del presente regolamento, ad attivare la procedura di gara.

4. La Centrale di Committenza predispose il bando di gara e tutti gli atti preparatori in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Il bando sarà sottoscritto dal R.U.P. del comune e dal Responsabile della Centrale di Committenza.

5. La Centrale di Committenza procede alla redazione del bando di gara, del disciplinare, della modulistica e della determina del Responsabile della Centrale di Committenza di indizione gara in cui devono comparire le spese che il comune dovrà sostenere per la pubblicità legale su organi d'informazione nazionali e locali. Tali documenti verranno trasmessi al comune e pubblicati sul sito internet del Comune e della Centrale di Committenza, come pure, nelle forme eventualmente previste, inviati alla Provincia di Asti, alla Regione Piemonte e al Ministero delle Infrastrutture.

6. La Centrale di Committenza consegna al comune tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

### Art. 4 – Attività di competenza del Comune.

1. Il comune mantiene tra le proprie competenze:

- a. la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006;

- b. le attività d'individuazione delle opere da realizzare;
- c. la redazione e l'approvazione dei progetti e degli atti elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- d. l'adozione della determina a contrarre;
- e. la stipula del contratto d'appalto;
- f. l'affidamento della direzione dei lavori;
- g. gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di
- h. avanzamento lavori;
- i. la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici delle informazioni ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 163/2006.
- j. monitora l'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione dei lavori, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti.

2. Il comune comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.

3. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il comune si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione della Centrale di Committenza nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal comune.

#### **Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).**

1. Il comune nomina il R.U.P. (ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006) per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo, di norma, nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento, relativamente al settore di competenza.

2. Il R.U.P. designato emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento.

### **CAPO III – DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA**

#### **Art. 6 – Modalità di acquisizione.**

1. L'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture può avvenire:

a) in amministrazione diretta con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione;

b) a cottimo fiduciario mediante affidamento a persone o imprese.

2. In entrambi i casi l'acquisizione avviene sotto la direzione del R.U.P.

#### **Art. 7 – Limiti di applicazione.**

1. I comuni sono tenuti ad avvalersi della "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA" per tutte le acquisizioni di lavori, forniture e servizi con le eccezioni di seguito indicate:

a. contratti stipulati tramite centrali di committenza statali o regionali o da altri soggetti aggregatori (ad es Consip, SCR Piemonte);

b. ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A. o altri soggetti aggregatori di riferimento);

c. beni e servizi acquisiti per il tramite della Cassa Economale, secondo la regolamentazione dei singoli comuni;

d. acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore al limite di spesa eventualmente previsto da disposizioni di legge aventi contenuto derogatorio all'obbligo di cui all'art.33, comma 3-bis, del D.Lgs. n.163/2006;

e. altre tipologie di prestazioni per le quali, in base alla normativa vigente al momento dell'attivazione,

non deve essere richiesto il Codice identificativo gara (CIG), come ad esempio:

- contratti di lavoro;
- contratti di sponsorizzazione (ove l'Ente è il soggetto sponsorizzato);
- incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2011 (contratto di lavoro autonomo);
- partecipazione di un dipendente o amministratore ad un seminario o un convegno;
- servizi d'arbitrato e di conciliazione;
- incarichi di patrocinio legale;
- pagamenti di quote associative;
- spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni;
- servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, in particolare le operazioni di approvvigionamento in denaro o capitale delle stazioni appaltanti, nonché i servizi forniti dalla Banca d'Italia;
- trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi all'attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto *ex lege*;
- appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici;
- movimentazioni di danaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti, giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (cd. affidamenti in house);
- acquisto, sviluppo, produzione o coproduzione di programmi destinati alla trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive.

#### **Art. 8 – Individuazione dei lavori, servizi e forniture in economia.**

1. Sono eseguibili in economia i seguenti lavori:

a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

- 1) prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate;
- 2) riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali;
- 3) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione;
- 4) lavori da eseguirsi senza indugio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;

b) lavori non diversamente quantificabili e indicati sommariamente tra le somme a disposizione extracontrattuali nei quadri economici dei progetti esecutivi approvati;

c) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti, viabilità e in ogni altro ambito di competenza del Comune;

d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di una procedura di gara;

e) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;

f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

g) lavori da eseguirsi d'ufficio per il completamento di opere o impianti a carico degli appaltatori in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di collaudo, di accordo bonario, di lodo arbitrale o di dispositivo giurisdizionale;

h) lavori di demolizione da eseguirsi d'ufficio ai sensi del combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 41, del D.P.R. n. 380 del 2001, di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge n. 167 del 1962, ove non sia possibile intervenire con gli ordinari procedimenti di affidamento dei lavori.

2. Possono altresì essere eseguiti in economia tutti i lavori di manutenzione di opere o di impianti; rientrano in questa fattispecie, a titolo indicativo, i seguenti interventi:

a) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;

b) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze;

c) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze, in uso al Comune o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono poste a carico del locatario;

d) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;

e) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;

f) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;

g) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze.

3. Possono altresì essere eseguiti in economia i lavori accessori e strumentali all'installazione di beni forniti o alla prestazione di servizi in economia.

4. Possono essere eseguite in economia le forniture di beni per uffici e servizi comunali o, comunque, a carico del Comune in ragione di rapporti convenzionali vigenti, relativi a:

a) arredi e attrezzature per i quali debba essere garantita l'omogeneità funzionale, estetica o di manutenzione, con arredi e attrezzature già esistenti;

b) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;

c) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento, carta, buste, ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;

d) materiale per la redazione degli atti, bandiere, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;

e) prodotti per autotrazione e funzionamento dei mezzi meccanici, altro materiale di consumo e pezzi di ricambio per gli stessi mezzi;

f) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;

g) farmaci, vaccini, presidi medico-chirurgici, supporti medicali e paramedicali per lo svolgimento dei servizi urgenti o dei servizi socio-assistenziali svolti in qualsiasi forma;

h) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;

i) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;

l) combustibile per il riscaldamento di immobili;

m) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;

n) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;

o) attrezzature per il gioco e l'arredo dei parchi urbani, per l'arredo urbano in genere, per gli impianti sportivi, i giochi, l'arredo urbano e accessori per impianti sportivi;

p) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali;

q) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti-ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, rinfreschi, nonché acquisti necessari alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;

r) acquisto di contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati;

s) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge n. 717 del 1949;

t) forniture di qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali, anche in via indiretta sotto forma di contributi;

u) forniture da eseguirsi a carico o in luogo di contraenti, in caso di inadempimenti, risoluzione o scioglimento del contratto, o in dipendenza di carenze o incompletezze constatate in sede di accertamento della regolare esecuzione della fornitura;

v) forniture di qualsiasi natura per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione.

Rientrano nella fattispecie di cui al comma 4, lettera a), a titolo indicativo, i seguenti beni:

a) mobili e soprammobili, tende, brise-soleil, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio;

b) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati, cellulari;

c) veicoli di servizio e attrezzature per gli apprestamenti speciali dei veicoli;

d) apparecchi integranti le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, apparecchi per la rete telefonica ed informatica, ecc.)

e) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servoscala, montacarrozze, pedane, segnaletica).

5. Possono altresì essere eseguite in economia le forniture accessorie e strumentali all'esecuzione di lavori ai sensi o alla prestazione di servizi in economia.

6. Possono essere eseguite in economia le prestazioni di servizi a favore del Comune o, comunque, a carico del medesimo in ragione di rapporti convenzionali vigenti, individuate negli allegati II.A e II.B al Codice, come segue:

a) servizi di manutenzione e riparazione di attrezzature, mezzi e impianti, di cui all'allegato II.A, categoria 1, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633, 886;

b) servizi di trasporto terrestre di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 2, numeri di riferimento CPC 712, 7512, 87304;

c) servizi di trasporto aereo di qualunque genere, compreso l'acquisto di biglietti, estranei al servizio postale, di cui all'allegato II.A, categoria 3, numero di riferimento CPC 73;

d) servizi di telecomunicazione di cui all'allegato II.A, categoria 4, numero di riferimento CPC 752;

e) servizi assicurativi, bancari e finanziari, escluso il servizio di tesoreria, di cui all'allegato II.A, categoria 6, numeri di riferimento CPC 81, 82, 814; compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili e i contratti di leasing, servizi di brokeraggio;

f) servizi informatici e affini di cui all'allegato II.A, categoria 7, numero di riferimento CPC 84; compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti e assistenza software;

g) servizi di ricerca e sviluppo di cui all'allegato II.A, categoria 8, numero di riferimento CPC 85; compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;

h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili di cui all'allegato II.A, categoria 9, numero di riferimento CPC 862; compresi gli adempimenti conseguenti, la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari, la consulenza fiscale e tributaria, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti;

i) servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica di cui all'allegato II.A, categoria 10, numero di riferimento CPC 864;

l) servizi di consulenza gestionale e affini di cui all'allegato II.A, categoria 11, numeri di riferimento CPC 865 e 866, compresa la predisposizione lo studio di interventi in concessione, mediante finanza di progetto o con finanziamento atipico;

m) servizi pubblicitari di cui all'allegato II.A, categoria 13, numero di riferimento CPC 871; compresa la divulgazione di avvisi e bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione e l'acquisto dei relativi spazi; servizi di pubblicazione istituzionale;

n) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari di cui all'allegato II.A, categoria 14, numeri di riferimento CPC 874 e da 82201 a 82206;

o) servizi di editoria e di stampa di cui all'allegato II.A, categoria 15, numero di riferimento CPC 88442; compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, servizi di traduzione, copia e trascrizione, rilegatura, registrazione e sbobinatura;

p) eliminazione di scarichi e di rifiuti, disinfezione e servizi analoghi di cui all'allegato II.A, categoria 16, numero di riferimento CPC 94 (tra gli altri: raccolta di rifiuti solidi urbani, pulizia strade, sgombero neve, servizi ambientali ed ecologici, ecc.);

q) servizi alberghieri di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi ricettivi, sia in generale che per le categorie protette, anziani, disabili, adolescenti, per soggiorni e vacanze convenzionate, o per ragioni di studio e aggiornamento;

r) servizi di ristorazione di cui all'allegato II.B, categoria 17, numeri di riferimento CPC 6112, 6122, 633 e 886; compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, servizi sociali, culturali, educativi, sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale;

s) servizi relativi alla sicurezza di cui all'allegato II.B, categoria 23, numero di riferimento CPC 873; compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili comunali, del territorio e di manifestazioni;

t) servizi relativi all'istruzione di cui all'allegato II.B, categoria 24, numero di riferimento CPC 92; compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

u) servizi sanitari e sociali di cui all'allegato II.B, categoria 25, numero di riferimento CPC 93; compresi i servizi di assistenza a domicilio o in luoghi di cura, ricoveri, visite mediche e analisi cliniche di qualunque genere, servizi di prevenzione epidemiologica, servizi per cure palliative;

v) servizi ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II.B, categoria 26, numero di riferimento CPC 96; compresa la gestione di impianti e attrezzature, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni, partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche.

7. Possono altresì essere eseguite in economia le prestazioni dei seguenti servizi, riconducibili all'allegato II.B, numero 27, «Altri servizi», al Codice:

a) nolo, affitto o altra forma di prestito contro corrispettivo, di beni e attrezzature in alternativa alla fornitura in economia;

b) locazione di immobili, aree e locali a breve termine o medio termine, comunque per periodi non superiori ad un anno, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;

c) servizi pubblici per l'erogazione di energia di qualunque genere e tipo, per i quali non vi siano riserve di legge;

d) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazione, trascrizione e voltura di atti;

e) servizi legali;

f) servizi tecnici;

g) servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non esserne differita l'esecuzione;

8. Possono inoltre essere eseguite in economia le prestazioni di servizi accessori e strumentali all'esecuzione di lavori eseguiti in economia o alla fornitura di beni in economia.

## **Art. 9 – Svolgimento della procedura del “cottimo fiduciario”.**

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione da parte del Responsabile della Centrale di Committenza di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Responsabile e aggiornati annualmente. I preventivi dovranno essere redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito.

2. La lettera di invito, di norma, contiene:

a) l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire, del servizio da prestare;

b) le caratteristiche tecniche e le qualità del lavoro, servizio o fornitura richiesti;

c) le modalità di esecuzione;

d) le modalità ed i tempi di pagamento;

e) le eventuali garanzie, richieste nei limiti di Legge, da costituirsi mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, che sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o ad avvenuta di regolare esecuzione della prestazione richiesta;

f) le eventuali penalità e cauzioni qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto in forma di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida;

g) il prezzo indicativo o a base d'asta;

h) i criteri di aggiudicazione;

i) la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni previste nella lettera d'invito e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;



j) tutti quegli altri elementi che si rendano necessari per la particolarità del lavoro, del servizio o della fornitura da acquisire.

3. Il cottimo fiduciario può essere regolato da scrittura privata semplice, oppure d'apposita lettera con la quale si dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi; i predetti atti devono riportare i medesimi contenuti previsti per la lettera d'invito.

4. I punti di cui al comma 2 del presente articolo possono anche essere contenuti in un capitolato o in un disciplinare tecnico.

#### **Art. 10 – Criteri di scelta del contraente.**

1. Le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:

a) al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'acquisizione debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici o secondo la descrizione della lettera d'invito;

b) all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi a seconda della natura della prestazione (prezzo, termine di esecuzione o di consegna, qualità, valore tecnico, assistenza tecnica, valore estetico/funzionale, ecc.), comunque da menzionarsi nella lettera d'invito.

#### **Art. 11 – Acquisti sul mercato elettronico.**

1. In considerazione dell'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, nel testo modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012 che prevede per l'acquisto di beni e servizi di importo sotto soglia comunitaria che tutte le amministrazioni pubbliche siano tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010 la Centrale di Committenza potrà procedere all'acquisizione di servizi e forniture per tutti i Comuni aderenti in modo da razionalizzare la spesa di beni e servizi, migliorando la qualità degli acquisti e riducendo i costi unitari grazie all'aggregazione della domanda.

### **CAPO IV – RAPPORTI FRA GLI ENTI CONVENZIONATI**

#### **Art. 12 – Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.**

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata sono a carico dell'Unione.

2. In caso di costi diretti sostenuti per le procedure di affidamento nell'interesse di un solo comune, gli stessi sono in capo al comune medesimo.

3. Ai fini del presente articolo, con il termine "costi diretti" si intendono le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributi previsti dalla legge per l'attivazione di gare, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.).

4. La Centrale di Committenza redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare ai comuni interessati. Eventuali avanzi di gestione vengono rimessi agli Enti in proporzione all'importo dei lavori appaltati.

5. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico del comune che provvederà a includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010.

#### **Art. 13 – Dotazione del personale.**

1. L'Unione e i comuni aderenti assicurano la dotazione delle risorse umane necessarie in base alle professionalità esistenti già in servizio, senza aggravio di spesa sui bilanci comunali, regolamentando, in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

**Art. 14 – Commissioni di gara.**

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza. Il Responsabile della Centrale di Committenza è nominato dal Presidente dell'Unione, sentita la Giunta, fra i responsabili dei servizi dei comuni appartenenti all'Unione. Dura in carica fino alla scadenza del mandato del Presidente che lo ha nominato.

2. La Commissione di gara è composta dal presidente (nella persona del R.U.P. o di altro dirigente/responsabile indicato dall'Ente convenzionato ovvero dal Responsabile della Centrale di Committenza) e da n. 2 componenti individuati ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 163/2006. Almeno un componente, in caso il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, deve essere un tecnico del comune. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti.

3. Le sedute delle commissioni di gara sono pubbliche e comunicate a mezzo mail/fax e sul sito internet dell'Unione.

**CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI****Art. 15 – Controversie e contenziosi.**


1. Eventuali controversie da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dal comune per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale di Committenza se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico del comune che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.

2. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

Il presente regolamento:

- è stato approvato dal consiglio dell'Unione con deliberazione n. ...., in data .....
- la detta deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale dell'Unione accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)  
per 15 giorni consecutivi dal ..... al .....  
con la contemporanea pubblicazione, anche negli altri luoghi consueti, di apposito avviso annunciante la detta pubblicazione, ed il deposito, nella segreteria comunale, alla libera visione del pubblico, del regolamento approvato;
- è entrato in vigore il giorno .....

Data .....



**Il Responsabile del Servizio**

.....